

## **Seduta del 2 marzo 2005**

### **Intervento in merito al disegno di legge "Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia"**

Emendamento a firma dei consiglieri Bombarda, Parolari, Bassetti, Pallaoro, Muraro, Viola, de Eccher, Andreotti, Casagrande, Catalano, Barbacovi, Carli, Chiochetti e Bertolini:

*Dopo l'art. 13 è inserito l'art. 13 bis.*

#### *Articolo 13 bis*

*Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993,*

*n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi,*

*sentieri e vie ferrate)*

*1. L'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), è sostituito dal seguente:*

#### *"Articolo 22*

##### *Divieto di circolazione*

*1. Fermo restando il divieto di circolazione per i veicoli a motore stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), sui sentieri alpini iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 e sugli altri sentieri di montagna è vietata la circolazione anche con l'ausilio di altri mezzi meccanici. Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto.*

*2. Il divieto di circolazione non si applica alle tratte dei sentieri che coincidono con strade forestali ovvero con percorsi aventi le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta provinciale prendendo come parametro la pendenza e la larghezza media. La Giunta provinciale stabilisce altresì le modalità con le quali il servizio provinciale competente in materia di turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.*

*3. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza di quest'articolo sono affidate al personale incaricato dei servizi di polizia locale, a quello dei servizi di polizia forestale - anche appartenente ai comuni, ai loro consorzi o ad altri enti pubblici - e al personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi."*

**BOMBARDA (Verdi e Democratici per l'Ulivo):** Grazie, Presidente. In particolare mi intratterrò su due temi. Uno è quello dell'introduzione della figura dell'accompagnatore di territorio. Come ha ricordato correttamente l'assessore Mellarini, è una figura che è attesa e richiesta da diversi anni in Trentino, peraltro corrisponde a grandi linee alla figura dell'accompagnatore di media montagna, che esiste già in molte altre regioni d'Italia e che per vari motivi che non sto qui ad evidenziare non aveva trovato ancora normazione nella nostra provincia. Dicevo che è una figura particolarmente importante ed è particolarmente importante che questa figura si raccordi con le altre figure professionali che operano nel campo del turismo, in particolare quelle guide alpine per quanto riguarda le quote più elevate della montagna e quelle guide turistiche che operano in fondovalle.

La figura dell'accompagnatore di territorio è anche particolarmente attesa poiché negli ultimi anni sono nate parecchie iniziative di valorizzazione del territorio, rispetto alle quali è urgente e necessario potersi dotare di personale qualificato in grado di accompagnare i visitatori. Faccio in particolare riferimento all'istituzione degli ecomusei, che sono nati proprio con legge provinciale nel corso della passata legislatura, ne sono già stati istituiti e riconosciuti quattro dalla Provincia, altri sono stati istituiti sul territorio, tra cui, ultimo, l'Ecomuseo del Calisio nella città di Trento, e nei comuni limitrofi, altri ancora ne nasceranno. Sono realtà rispetto alle quali occorre una professionalità che oggettivamente è parzialmente diversa rispetto a quella della semplice guida turistica o rispetto a quella della guida alpina, che ha una formazione tecnica e specialistica destinata ad accompagnare su suoli e in luoghi particolarmente difficili. E' però particolarmente utile e significativo che il servizio turismo della Provincia sia in grado di coordinare queste diverse figure professionali, proprio perché non ci siano sovrapposizioni.

Un altro motivo per cui è attesa l'istituzione dell'accompagnatore di territorio è dato dal fatto che oggi in Trentino la presenza di guide alpine e di guide turistiche è particolarmente concentrata nelle realtà più affermate del turismo, da Fassa a Rendena, chiaramente Primiero, eccetera; in altre zone, che si affacciano sul turismo soltanto negli ultimi anni, dove non c'è una formazione pluridecennale di persone qualificate e di operatori del turismo, mancano totalmente anche la figura della guida alpina e la figura della guida turistica. Dunque questa figura che abbiamo detto "intermedia" di accompagnatore del territorio può andare a supplire, proprio in queste valli, nelle quali il turismo è fenomeno emergente, alla mancanza di guide alpine e guide turistiche.

Altro argomento sul quale mi intratterrò è quello inserito nell'emendamento 4, che istituisce l'articolo 13 bis. L'articolo 13 bis fa riferimento al disegno di legge numero 45, approvato dalla Seconda commissione il 9 settembre dello scorso anno. A questo proposito devo ringraziare i colleghi capigruppo che hanno approvato l'inserimento di questo disegno di legge come emendamento nel disegno di legge in discussione. Questo, va precisato, non è un disegno di legge contro la bicicletta, contro la mountain-bike, anzi, nella relazione e nella discussione avvenute in commissione si è evidenziato anche con particolari, anche con dati, come il mountain-bike sia un fenomeno di particolare importanza e di particolare interesse per il Trentino, come sia molto diffuso e in crescita in alcune aree, come sia fonte di sostentamento per numerosi operatori e oggetto di promozione specifica da parte di alcune località che si stanno specializzando proprio su questo tipo di offerta. Però questa proposta nasce dal fatto che la diffusione della mountain-bike non ha mancato di sollevare negli ultimi anni anche alcuni problemi, in particolare lungo sentieri che storicamente sono stati destinati non alla pratica ciclistica, ma alla pratica alpinistica ed

escursionista. Evidentemente l'escursionismo e l'alpinismo sono nati molto prima della mountain-bike e dell'utilizzo della bicicletta da montagna. I primi sentieri alpinistici sono stati realizzati a partire dal 1870 dalla Società Alpinisti Tridentini e nei decenni successivi sono stati realizzati oltre cinquemila chilometri di sentieri, dei quali cura annualmente la manutenzione in collaborazione con la Provincia.

A questo proposito mi sento di inserire una piccola parentesi per segnalare come proprio ieri l'assessore Mellarini abbia stipulato con la SAT un accordo per una valorizzazione di alcuni tratti di sentieri. Questi sentieri sono inseriti in un catasto provinciale, sono classificati come sentieri alpinistici ed escursionistici e questa classificazione è data dal fatto che queste infrastrutture della montagna - potremmo chiamarle anche così - sono state realizzate e dedicate esclusivamente al transito pedonale. E' evidente che quando un sentiero corrisponde ad una strada forestale o ad un itinerario che è percorso anche da altri mezzi, ad esempio i mezzi che portano rifornimenti ai rifugi, oppure supera una certa larghezza e non ha pendenze particolari, non c'è nessunissimo problema perché si possa transitare anche con la bicicletta da montagna o più biciclette da montagna. Il problema si pone laddove il sentiero è realmente sentiero alpinistico, quindi ha dimensioni per larghezza, ha pendenze, ha difficoltà tecniche rispetto alle quali la presenza di un ciclista, sia pur preparato, può comportare un doppio tipo di pericoli: un pericolo per lo stesso utente della mountain-bike e un pericolo altrettanto importante per l'escursionista che si è avventurato su questo sentiero. L'obiettivo di questo emendamento, che era l'obiettivo del disegno di legge, non è tanto quello di limitare l'uso della mountain-bike, che, ripeto, va a mio avviso promosso e incentivato secondo tutta una serie di linee guida e secondo una corretta campagna di promozione di questo strumento per lo sport, ma va fatta una miglior regolamentazione del patrimonio sentieristico esistente.

Un altro riflesso della presenza e della frequenza delle mountain-bike sui sentieri è dato dal fatto che in alcune aree ben precise e in alcuni periodi queste zone diventano oggetto di forte presenza, data anche dalla realizzazione di gare su itinerari molto frequentati. Un piccolo sentiero che è stato realizzato esclusivamente per il transito di poche decine di escursionisti a piedi, se transitato da centinaia di utenti a bordo di mountain-bike comporta un degrado di questo sentiero. Il degrado è poi amplificato dagli eventi atmosferici, perché in caso di pioggia o comunque con lo scioglimento della neve l'acqua tende ad incanalarsi lungo il tracciato formato dal transito delle mountain-bike e questo porta a grossi fenomeni di degrado in alcuni ambienti molto limitati. Rispetto a questo un'apposita regolamentazione consentirebbe, delimitando chiaramente i percorsi di transito, di individuare anche i soggetti ai quali spetta poi la manutenzione. Qui non si vuole vietare dappertutto, si vuole arrivare ad una pianificazione, quindi sapere esattamente quali sono i percorsi nei quali non c'è pericolo per gli utenti ciclisti e per gli utenti escursionisti, e su questi sentieri si può anche impostare e programmare una corretta manutenzione, che tra l'altro diminuisce la possibilità che possano succedere anche nel tempo degli incidenti.

Con questo emendamento inoltre si consente al servizio turismo di poter coordinare tutti i soggetti interessati. I soggetti interessati sono chiaramente il soggetto gestore dei sentieri, sono tutti i comuni proprietari dei territori, ma sono anche tutte le associazioni interessate alla pratica delle mountain-bike, quindi la Federazione ciclista, le associazioni degli sportivi e anche le aziende di promozione per il turismo e i soggetti che a livello locale organizzano competizioni ciclistiche. Quindi, come aveva scritto la stessa SAT in un documento di recente pubblicazione, è necessario trovare un equilibrio tra più aspetti: da una parte il diritto dell'escursionista a camminare sui sentieri in sicurezza, in ogni luogo e ad

ogni quota, e dall'altra la possibilità di praticare un'attività contro la quale anche l'associazione alpinistica non ha contrarietà di sorta, un'attività sportiva che è interesse della comunità trentina coltivare sotto gli aspetti sportivi, sociali, turistici ed economici.

L'inserimento di questo emendamento all'interno di questo disegno di legge omnibus è stato deciso anche dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, su sollecito reiterato dello stesso soggetto che fa la manutenzione dei sentieri, la SAT, la quale ancora il 28 dicembre chiedeva ai capigruppo di far sì che il disegno di legge 45 fosse portato con sollecitudine all'esame dell'Aula, in quanto una sua rapida approvazione consentirebbe alle parti interessate di utilizzare il periodo invernale per ricercare le necessarie convergenze, giungendo possibilmente già nella prossima stagione estiva a concordare una regolamentazione che finalmente metta un fermo su permessi e divieti di transito, con mezzi diversi da quelli pedonali. L'eventuale approvazione in sede di questo disegno di legge di questo articolo 13 bis potrebbe consentire, una volta pubblicato, al servizio turismo della Provincia di iniziare quest'opera di coordinamento dei vari soggetti interessati, per arrivare a quello che dicevamo poc'anzi, quindi ad una pianificazione corretta dei luoghi nei quali la pratica della mountain-bike è tranquillamente consentita, anzi, favorita, luoghi nei quali per salvaguardia di pedoni e ciclisti e per salvaguardia del sottofondo pedonale è migliore scelta non praticare la mountain-bike. Grazie.

**Emendamento approvato a maggioranza.**